



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 207

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 193 DEL 15-09-2018

Oggetto: SISMA DEL 30/10/2016 - ORDINANZA DI INAGIBILITA' TEMPORANEA FINO ALL'ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI DELL'EDIFICIO UBICATO IN LOCALITA' CASTELLO DI CROCE (FG. 22 MAP. 282 subb. 1 - parte, 3) - PROPRIETARIO: RIDOLFI ENRICO MARIA

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di settembre, il Sindaco GIUSEPPETTI Luca Maria

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 Tuel (Testo unico degli enti locali) riconosce al sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: " Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

CHE a causa della crisi sismica iniziata in data 24 agosto 2016 numerosi edifici nel territorio comunale risultano danneggiati;

DATO ATTO che in data 26 e 30 ottobre 2016 nuove scosse sismiche hanno colpito in modo considerevole il Comune di Caldarola;

CONSIDERATO che al fine di procedere ad una rapida valutazione delle situazioni di rischio i tecnici comunali, i tecnici incaricati dal Comune ed i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad effettuare sopralluoghi ai fini della verifica della pericolosità degli immobili;

CONSIDERATO che:

Ridolfi Enrico Maria residente a VEDUGGIO CON COLZANO (MB) in Via Indipendenza, 7 (Cod. Fiscale RDLNCM42D23B398E)

dopo l'evento sismico ha richiesto presso il Centro Operativo Comunale la verifica dello stato dei luoghi relativamente al proprio fabbricato (Rif. Prat. Edil. N° I-609-2016) ubicato in LOCALITA' CASTELLO CROCE, distinto catastalmente:

foglio n° 22, part. n° 282;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai Tecnici incaricati dalla Protezione Civile alla compilazione delle schede AEDES (Squadra AEDES P1137, scheda n. 004 in data 10/09/2018) a seguito del quale l'immobile è risultato: "Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (B)"

DATO ATTO che a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici incaricati l'immobile risulta **INAGIBILE** fino all'adozione di provvedimenti, a causa dei danni provocati dal sisma e che pertanto si rende indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero e non utilizzo dell'immobile ubicato in LOCALITA' CASTELLO CROCE, distinto catastalmente:

foglio n° 22, part. n° 282, subb. 1 (parte), 6;

come meglio evidenziato nell'allegato al presente provvedimento, di proprietà:

Ridolfi Enrico Maria residente a VEDUGGIO CON COLZANO (MB) in Via Indipendenza, 7 (Cod. Fiscale RDLNCM42D23B398E)

CONSIDERATO che l'immobile sopra descritto, per il suo stato presenta concreto motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO che l'immobile risulta parzialmente danneggiato e che pertanto possono essere ripristinate le condizioni di sicurezza ed agibilità previa realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione del danno, sulle porzioni di immobile o tramite gli interventi di seguito indicati:

VISTI i provvedimenti indicati nella Scheda Aedes consistenti in:

- **Posa in opera di tirantature a sostegno della parete di valle e rimozione del torrino della canna fumaria**

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo degli edifici sopra individuati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità fino alla realizzazione delle necessarie opere per il ripristino dell'agibilità;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990 i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti contingibili e urgenti per garantire l'incolumità della popolazione;

VISTO l'art. 650 c.p., dal titolo *"Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"*, secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00".

VISTO art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 *"Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"*;

VISTO l'art. 54 comma 4 della Legge 267/2000 e s.m.i. *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento Degli Enti Locali"*;

DICHIARA INAGIBILE FINO ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI

L'immobile ubicato in LOCALITA' CASTELLO CROCE, distinto catastalmente:

foglio n° 22, part. n° 282, subb. 1 (parte), 6;

come meglio evidenziato nell'allegato al presente provvedimento, di proprietà:

Ridolfi Enrico Maria residente a VEDUGGIO CON COLZANO (MB) in Via Indipendenza, 7 (Cod. Fiscale RDLNCM42D23B398E)

Fino all'esecuzione delle necessarie opere atte al ripristino delle condizioni di sicurezza così richiamate:

- **Posa in opera di tirantature a sostegno della parete di valle e rimozione del torrino della canna fumaria**

ORDINA

Il non utilizzo degli immobili e locali sopra indicati;

Di tenere chiuso detto edificio con effetto immediato ed impedire a chiunque l'accesso anche nelle aree di pertinenza, fino all'esecuzione, sotto la guida di tecnico abilitato, delle opere di ripristino delle condizioni di sicurezza relativamente alle parti di fabbricato sopra indicate ed alle ulteriori opere che il tecnico incaricato riterrà necessario realizzare per il ripristino della sicurezza e dell'agibilità del fabbricato;

Il presente provvedimento potrà essere revocato previa presentazione, nei modi di legge, di dichiarazione a firma del tecnico incaricato del ripristino delle condizioni di sicurezza statica dell'immobile;

ORDINA INOLTRE

Ai proprietari ed agli occupanti:

Ridolfi Enrico Maria residente a VEDUGGIO CON COLZANO (MB) in Via Indipendenza, 7 (Cod. Fiscale RDLNCM42D23B398E)

ed a chiunque ne faccia uso l'immediato **SGOMBERO** degli immobili e locali sopra indicati, fino al ripristino delle condizioni di agibilità.

Alle forze dell'Ordine di dare immediata esecuzione alla presente Ordinanza.

DISPONE

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Spinaci per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE INOLTRE

La presente dovrà essere notificata ai proprietari ed occupanti:

Ridolfi Enrico Maria residente a VEDUGGIO CON COLZANO (MB) in Via Indipendenza, 7 (Cod. Fiscale RDLNCM42D23B398E)

Copia della presente viene inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- ✓ Al Comando Polizia Municipale - PEC: vigili@pec.comune.caldarola.mc.it;
- ✓ Al Sig. Prefetto di Macerata - PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- ✓ Al Comando Stazione Carabinieri di Caldarola - PEC: tmc30473@pec.carabinieri.it;
- ✓ Regione Carabinieri Forestale Marche - Stazione di Camerino - PEC: fmc43271@pec.carabinieri.it;
- ✓ Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 - PEC: regione.marche.protciv@emarche.it;
- ✓ Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata - PEC: com.macerata@cert.vigilfuoco.it

Avverso le ordinanze contingibili e urgenti, è, ammesso ricorso gerarchico al prefetto entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 2, del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Si avverte inoltre che ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.Lgs 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GIUSEPPETTI Luca Maria